

Comune di Cravanzana

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34

OGGETTO:

Ricognizione periodica partecipazioni societarie al 31/12/2022

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanza consiliari,
convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. IOVIENO ANTONIO - Sindaco	Sì
2. MERIGGIO CLAUDIO - Assessore	Sì
3. CANAPARO EMANUELE - Assessore	Sì
4. CIRIO ALBERTO - Consigliere	No
5. RAVINA DANIELE - Consigliere	Sì
6. PACE ROBERTO - Consigliere	Sì
7. BARACCO AURELIO - Consigliere	Sì
8. GABUTTI WALTER - Consigliere	Sì
9. PORRO LUIGI - Consigliere	No
10. BARACCO LUIZ HENRIQUE - Consigliere	Sì
11. BROVIA ISIRA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott.ssa Carla Caterina Bue il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor IOVIENO ANTONIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto della società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

DATO ATTO che questo Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie

- dirette:

Codice fiscale	Ragione sociale	Anno di costituzione		Partecipazione	Attività
02537750040	Alta Langa Servizi (A.L.S.E)	1996	Attiva	0,416	Trasporto, raccolta , recupero smaltimento dei rifiuti solidi urbani, servizio idrico
00314030180	EGEA Ente Gestione Energia Ambiente SPA	1924	Attiva	0,0019	Assunzione e gestione partecipazioni)
03791600046	SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE SC A R.L.	2018	Attiva	0,43443	Gestione dello smaltimento RSU e differenziata

- indirette:

03135180044	AETA SCARL	2006	attiva	Alta Langa Servizi (A.L.S.E)	25	0,104	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa-gestionale e pianificazione aziendale
-------------	------------	------	--------	------------------------------	----	-------	--

ATTESO che:

- dalla ricognizione effettuata con riferimento al 31 dicembre 2021 con apposito provvedimento di questo Consiglio non risultava necessario avviare alcun piano di razionalizzazione ma vennero formulate osservazioni in merito alle seguenti partecipazioni:
 - a) Alse Spa: con riferimento al risultato di esercizio si è interrotta la serie di chiusure in perdita e la società ha chiuso l'esercizio 2022 con un risultato attivo.
 - b) Società Monregalese Ambiente Scarl: con modifica statutaria approvata dai Comuni soci nei mesi scorsi sono venute meno le criticità segnalate a livello statutario e l'assetto organizzativo non presenta più disallineamento nel rapporto amministratori/dipendenti;
- Le situazioni oggetto di osservazione quindi sono venute meno;
- Non sono intervenute modifiche in relazione all'assetto delle partecipazioni come sopra riportate;

PRESO ATTO che:

- 1) Con riferimento alle PARTECIPAZIONI DIRETTE:

La società EGEA S.p.A. ha reso noto che in data 22/06/2023 la stessa ha depositato “presso la competente Camera di Commercio l’istanza per l’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII”, e che al contempo “gli organi sociali hanno ritenuto opportuno rinviare l’approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall’altro, della possibile partnership”. A seguito specifica richiesta, la società ha reso noto che il bilancio 2022 non è stato approvato e che non risulta disponibile una proposta di bilancio in attesa di approvazione. Non risulta pertanto al momento attuale effettuare valutazioni in ordine al risultato di esercizio, considerato che fino alla chiusura dell’esercizio 2021 la società ha chiuso in attivo con assegnazione di dividendi ai soci.

Allo stato attuale, considerato che la partecipazione non comporta oneri per l’Ente non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

2) Con riferimento alle PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- a) La partecipata indiretta nella società consortile Aeta scarl(tramite A.l.se Spa) presenta un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ed inoltre il fatturato medio nel triennio precedente è inferiore a 1.000.000 euro. Si ritiene opportuno precisare che si tratta di società consortile e pertanto di natura strumentale alla partecipata diretta Alse Spa. Inoltre si precisa che allo stato attuale, considerato che la partecipazione non comporta oneri per l’Ente non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive;

DATO ATTO che si può procedere nel senso di confermare il mantenimento di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, detenute da questo Comune senza la necessità di interventi di razionalizzazione e predisposizione del relativo piano;

RICORDATO che in relazione a quanto sopra non essendo venuto in essere alcun intervento o piano di razionalizzazione non si fa luogo, anche in ossequio al principio di economia procedimentale, all’acquisizione del parere dell’Organo di Revisione in considerazione

- dell’orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l’organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell’art.239 del D.Lgs. 267/200;
- della delibera 3/2018 emessa dalla **Sezione regionale di controllo** della Corte dei conti per l’Emilia Romagna con la quale “si rileva comunque l’opportunità di acquisire il parere dell’Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il TUEL;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa che qui si conferma e richiama a costituire motivazione del presente provvedimento, il **Piano di revisione periodica 2022** delle società pubbliche, di cui all’art. 20 TUSP, come da Analisi in sede di

Revisione ordinaria svolta nella premessa e che si correda delle schede di dettaglio, allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, confermando il mantenimento di tutte le partecipazioni senza interventi di razionalizzazione;

2. DI PRECISARE che:

- a) Preso atto la società Egea Spa non ha approvato il bilancio di esercizio 2022 e che non risulta pertanto al momento attuale effettuare valutazioni in ordine al risultato di esercizio, considerato inoltre che fino alla chiusura dell'esercizio 2021 la società ha chiuso in attivo con assegnazione di dividendi ai soci, allo stato attuale, verificato che la partecipazione in Egea Spa non comporta oneri per l'Ente, non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive né di razionalizzazione;
- b) Preso atto che la partecipata indiretta società consortile Aeta scarl (tramite A.l.se Spa) presenta un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ed inoltre il fatturato medio nel triennio precedente è inferiore a 1.000.000 euro. Si ritiene opportuno precisare che si tratta di società consortile e pertanto di natura strumentale alla partecipata diretta Alse Spa. Inoltre si precisa che allo stato attuale, considerato che la partecipazione non comporta oneri per l'Ente non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive;

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

4. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

5. DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
IOVIENO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
dott.ssa Carla Caterina Bue